

# Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

*Il Decreto Legislativo 626/94*

Nello Notari - Direttore didattico

Il 19 settembre 1994 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto legislativo n. 626 con il quale si è data attuazione ad otto direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Questo provvedimento è stato a lungo osteggiato e ad oggi ancora non è pienamente attuato anche perché comporta un approccio completamente nuovo al problema della sicurezza del lavoro, segnando il passaggio dalla logica della riparazione del danno provocato a quella della prevenzione.

È un passaggio, questo, non facile perché comporta un vero e proprio cambio culturale in un Paese come il nostro dove è scarsa se non quasi assente la consapevolezza della necessità di azioni positive costanti per favorire la sicurezza e quindi la salvaguardia di quel bene prezioso (e... costoso) che è la salute. Questo fatto purtroppo è possibile riscontrarlo ovunque e non solo in ambito lavorativo; nelle strade ove la maggioranza degli automobilisti non fa uso delle cinture di sicurezza, negli ambienti domestici dove si registrano ogni anno migliaia di morti per impianti elettrici non a norma o per strumenti di riscaldamento mai sottoposti a verifica, nelle attività di tempo libero con comportamenti che trasformano momenti di gioia e di spensieratezza in tragedie.

Chiaramente non può essere una Legge, per quanto severa essa sia nei confronti dei suoi trasgressori, a modificare un approccio quasi fatalistico all'incidente sul lavoro. Essa può però rappresentare un buon punto di partenza per iniettare nella coscienza dei lavoratori la consapevolezza che la perdita della salute o addirittura della vita nello svolgimento dell'attività lavorativa non può essere solo oggetto di mercificazione, risolvendosi nella monetizzazione del danno subito con il ricorso all'I.N.A.I.L. ovvero ad assicurazione private.

Con questo Decreto Legislativo si è cercato di andare oltre all'enunciazione dei principi generali di tutela validi per tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi quelli della Pubblica Amministrazione e, perché no, della scuola (anche questo è a tutti gli effetti un luogo di lavoro, per gli insegnanti, per il personale ausiliario e amministrativo e, in senso lato, per gli alunni), affermando la necessità di un ruolo attivo delle parti interessate che, attraverso un rapporto collaborativo e partecipativo, elaborino una valutazione dei rischi e svolgano tutte le azioni preventive necessarie per rimuoverne le cause.

In questo quadro, dunque, viene sì assegnata una responsabilità diretta rispetto alla sicurezza al datore di lavoro, ma viene esplicitamente assegnato un ruolo at-

tivo anche a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti, i quali devono essere adeguatamente formati e costantemente informati sui rischi a cui possono essere esposti e sulle misure necessarie per evitarli.

Per quanto attiene alle attività lavorative, svolte in particolare in ambito scolastico, molto si è dibattuto su chi potesse essere individuato come "datore di lavoro". Una prima risposta che peraltro ha lasciato non poche perplessità è stata data solo il 21 giugno dello scorso anno allorché il Ministro della Pubblica Istruzione con proprio decreto prot. n. 292 ha attribuito questo ruolo anche ai Capi delle Istituzioni scolastiche, senza nulla aggiungere sulla possibilità per tali figure professionali di avvalersi di "responsabili dei servizi di prevenzione aziendale" come avviene nelle imprese private, creando quindi non poche preoccupazioni.

Sull'altro versante, quello dei lavoratori, nulla viene ad oggi detto sulle modalità di individuazione in ambito scolastico del "rappresentante per la sicurezza" al quale assegnare i poteri di indagine, di controllo e di partecipazione attiva nelle diverse fasi in cui si dovrebbe esplicare la nuova procedura di prevenzione.

In questa situazione ancora molto fluida nonostante siano tra-

scorsi più di due anni dall'emanazione della 626/94, diventa particolarmente difficile capire se sussista un'effettiva volontà di attuare pienamente questa lodevole riforma normativa in tema

di prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo.

Ciò nondimeno ritengo che tutti gli operatori scolastici sia nella loro veste di lavoratori che di educatori possano e in qualche

misura debbano attivarsi affinché vengano date "gambe" ad una norma così preziosa e così utile alla crescita sociale di un Paese come il nostro che si auto-definisce fondato sul lavoro.

## Decreto legislativo 626/94 (il testo dei primi tre articoli)

### TITOLO I Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Sanità e della Funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

A) **lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

B) **datore di lavoro:** qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;

C) **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

D) **medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:**

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

E) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

- F) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
- G) prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure adottate o prescritte in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- H) agente:** l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

### Art. 3

#### Misure generali di tutela.

##### 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza di lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici della concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione di rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori;

##### 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

*Nota* - Questo articolo è stato scritto sulla base delle disposizioni emanate fino a marzo 1997.

Nella considerazione che queste tematiche sono oggetto di continua evoluzione e soprattutto di interventi attuativi da parte della Pubblica Amministrazione, quanto sopra esposto potrà apparire ampiamente superato nel momento della pubblicazione dell'articolo.